

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “COMUNITÀ RESIDENZIALE SANT’ANDREA” DELLA “COMUNITÀ DI CAPODARCO DI FERMO” DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L’ANNO 2023.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO (successivamente citata anche come “AST di Fermo” o “Azienda Sanitaria”), rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Gilberto Gentili.

E

La “COMUNITÀ RESIDENZIALE SANT’ANDREA” della Comunità di Capodarco di Fermo (successivamente citata come “La comunità di riabilitazione” o “Struttura privata”), nella persona del Legale Rappresentante, Mons. Vinicio Albanesi, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, **per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere** per il periodo 01.12.2023-31.12.2023.

PREMESSO

- 1) che la “Comunità Residenziale Sant’Andrea” della Comunità di Capodarco di Fermo è presente sul territorio dell’AST di Fermo con struttura ubicata nel Comune di Fermo (FM), in via Indipendenza, n. 45;
- 2) che la Giunta Regionale della Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 44 del 02.03.2023 ha accolto l’istanza di accreditamento istituzionale, Livello Eccellente, presentata dal legale rappresentante della Comunità Capodarco di Fermo con sede legale a Fermo (FM), in via Vallescura, n.47, P.IVA 02438510444, per la struttura denominata “Comunità Residenziale Sant’Andrea”, codice ORPS n. 604871, sita nel Comune di Fermo (FM), in via Indipendenza, n. 45 per l’erogazione di prestazioni di “Residenza Sanitaria Riabilitativa Estensiva per Disabili”, codice “RD2”, come da codifica del Regolamento Regionale n. 1/2018, con una dotazione di n. 12 posti letto;
- 3) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- 4) che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un

semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- 5) che il Direttore f.f. U.O.C. Cure Adulti e Anziani, Dott. Vittorio Scialè, ha inviato una nota, prot. n. 63558 del 15.11.2023, con cui ha esposto delle circostanze sanitarie relativamente ad una serie di pazienti attualmente presenti nelle Comunità semiresidenziali “Sant’Andrea” e “Santa Elisabetta” della Comunità di Capodarco di Fermo, affermando, in riferimento alla “Comunità residenziale Sant’Andrea”, che *“La presenza di una struttura adeguata al carico assistenziale richiesto dai sei pazienti sopra richiamati offre un’appropriata opzione riguardo il possibile utilizzo della struttura”,* conseguentemente proponendo *“l’inserimento dei sei pazienti individuati nella “Comunità Residenziale Sant’Andrea”, nell’ambito di un eventuale convenzionamento che contempra l’interesse dei posti oggetto di accreditamento, limitando, tuttavia, il tetto di spesa previsto al costo necessario per garantire l’assistenza dei sei pazienti, nella considerazione dell’urgente necessità di far fronte alle stringenti esigenze assistenziali che li caratterizzano”;*
- 6) alla luce di quanto esposto, la Direzione Aziendale ritiene di dover procedere con il convenzionamento della “Comunità residenziale Sant’Andrea” per evitare disservizi o ritardi assistenziali non recuperabili anche nei confronti dei pazienti menzionati dal Dott. Scialè nella nota prot. n. 63558 del 15.11.2023;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Prestazioni oggetto dell’accordo e durata

La comunità di Riabilitazione, attraverso la propria struttura, erogherà prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell’ambito territoriale dell’AST di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Aziende Sanitarie della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall’AST di competenza in relazione alla residenza del paziente inserito nella struttura.

Resta inteso che la Struttura privata deve esser autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche e, pertanto, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e deve mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.

La comunità di riabilitazione erogherà le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e, nel caso di prestazioni residenziali extraospedaliere, nei limiti della residua disponibilità di posti letto, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGRM n. 734 del 29.06.2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l’attività di controllo propria del regime di accreditamento.

La struttura privata è tenuta a comunicare con estrema tempestività al Distretto Sanitario dell'AST di Fermo l'avvenuto inserimento di eventuali pazienti inviati da altre Aziende Sanitarie della Regione Marche o di altre regioni italiane, al fine di consentire le attività di controllo che si rendessero opportune.

Il presente accordo ha validità dal 01.12.2023 al 31.12.2023, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2016, n. 21.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta di cessazione dell'accordo.

Le Parti concordano sul fatto che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici potrà essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ART. 3

Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Fermo non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART. 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nonché nelle D.G.R.M. n. 1437 del 15.06.99, n. 1166 del 12/10/2004, n. 1593 del 12.12.2005 e n. 1524 del 28.12.2006, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture della comunità di riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale; ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "*necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale*".

La stessa certificazione della “*necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale*” è requisito essenziale anche per l’ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

La prescrizione delle prestazioni, da chiunque formulate, deve dare conto: per quelle a ciclo continuativo della necessità di inserimento continuativo di tipo residenziale, per quelle a ciclo diurno della proposta di regime di trattamento.

L’ammissione alle prestazioni della comunità di riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall’AST di Fermo, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

La comunità di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti, dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionali, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l’AST di Fermo, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell’intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla comunità di riabilitazione che curerà quindi l’accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.;

Per le attività di cui sopra la comunità di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l’AST di Fermo impartirà per una loro corretta applicazione.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1524 del 28.12.2006, dopo la presa in carico del paziente la comunità di Riabilitazione trasmetterà all’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito (per quanto riguarda l’AST di Fermo al Direttore del Distretto), il piano di trattamento entro 15 gg., ad esclusione dell’età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all’Azienda Sanitaria di appartenenza (nel caso di pazienti provenienti da altre Aziende Sanitarie).

La trasmissione del piano di trattamento all’AST di Fermo potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).

La comunità di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell’inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell’assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART. 5

Tariffe e conservazione del posto

Le principali tariffe relative alle prestazioni erogabili dalla struttura privata sono previste dalla D.G.R.M. n. 1331 del 25.11.2014, a cui le parti espressamente rinviando, e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati dal presente provvedimento, con le richiamate tariffe vigenti.

Alla comunità di riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprendività della tariffa.

La tariffazione applicabile, visto l'inquadramento funzionale di "Residenza Sanitaria Riabilitativa Estensiva per Disabili" della struttura privata, come da provvedimento di accreditamento, è pari ad € 167,06/die/paziente.

Le parti espressamente concordano sul fatto che, in caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, venga applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.

È in facoltà della struttura privata mantenere il posto, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'AST di Fermo della retta giornaliera di presenza, per periodi superiori a quelli previsti.

Vi è obbligo per la struttura di dare comunicazione immediata dell'assenza (per malattia o volontaria) al Direttore della Macroarea Distretto (a mezzo fax, PEC o posta elettronica).

ART. 6

Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n. 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 7

Standard di personale

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo.

La comunità di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo **autocertifica sotto la propria responsabilità** e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla DGRM 2200/2000.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale, la comunità di Riabilitazione trasmetterà, alla stipula del presente Accordo ed entro il 31.12.2023, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati.

Lo stesso prospetto attesterà che il medesimo personale non è impiegato in altre attività, in regime di accreditamento o meno, svolte dalla struttura, o ne terrà scorporata l'aliquota corrispondente alla porzione di orario impiegato in altre funzioni.

Nel caso in cui il tasso di utilizzo dei posti letto, per singola tipologia, risulti inferiore al 95%, nella verifica degli standard di personale si prenderà in considerazione un numero di posti-letto calcolato sulle giornate di degenza effettivamente realizzate ad un tasso di utilizzo del 95%.

Mensilmente, la comunità di Riabilitazione trasmetterà, al solo fine della verifica globale del corretto rapporto personale/posti-letto e personale/prestazioni copia della contabilità delle prestazioni erogate nel medesimo periodo a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia.

Qualora si evidenziassero standard di personale ed organizzativi significativamente al di sotto dei minimi fissati, l'AST di Fermo si riserva la facoltà, previo contraddittorio con la comunità di Riabilitazione, di segnalare la situazione alla Regione Marche (Ente competente per l'autorizzazione e l'accreditamento), nonché di sospendere l'operatività del presente accordo.

ART. 8

Altri standard di qualità

La comunità deve fornire il massimo grado di collaborazione (e mettere quindi a disposizione il proprio personale operativo con tempi e modi concordati) per l'attuazione da parte della AST di Fermo di progetti finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali (in collaborazione con la UOS UMEA ed i servizi distrettuali) o all'individuazione di criteri e standard assistenziali (definizione di indicatori per il monitoraggio della appropriatezza e della efficienza dell'assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale).

La comunità di Riabilitazione, in conformità al disposto dell'art. 4 D.M. 15.04.94, individua nell'ambito della propria organizzazione interna uno o più soggetti cui affidare l'attivazione di processi di miglioramento della qualità. Tali nominativi sono comunicati all'AST di Fermo al momento della individuazione. Il responsabile per il miglioramento della qualità porrà in atto azioni esplicite e formalmente documentate. L'AST di Fermo potrà in ogni momento effettuare controlli sull'operato del responsabile per il miglioramento della qualità, anche avvalendosi degli analoghi soggetti previsti al suo interno sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 15.04.94.

La comunità di Riabilitazione rileverà i flussi informativi relativi agli indici di qualità nei tempi e nei modi di cui al D.M.S. 15.10.96, avendo cura di trasmetterne tempestivamente le risultanze all'AST di Fermo per i fini di controllo e di ulteriore competenza.

La comunità di Riabilitazione utilizza sistematicamente (almeno all'ingresso ed all'uscita, nonché in ogni occasione di proroga) scale di valutazione dell'autosufficienza dei pazienti ricoverati. Fino alla definizione di tali scale con accordo a livello regionale la comunità di Riabilitazione ne proporrà di proprie che la AST di Fermo si riserva di approvare anche con modifiche.

ART. 9

Documentazione e controlli

La comunità di Riabilitazione istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica,

per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);

- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'AST di Fermo) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'AST di Fermo potrà effettuare presso la comunità di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

L'esito del controllo delle prestazioni può portare all'accertamento della prestazione appropriata e valorizzazione a tariffa piena, o in alternativa alla proposta di riduzione percentuale del valore della tariffa piena.

I controlli sull'appropriatezza delle attività verranno eseguiti in ottemperanza alla DGR 1212/04 e relativi decreti applicativi.

I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'AST di Fermo con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

La Struttura si impegna inoltre a trasmettere all'AST di Fermo entro 3 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza della AST di Fermo e due in rappresentanza della comunità di riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 10

Budget

L'AST di Fermo riconosce alla "Comunità Residenziale Sant'Andrea" come tetto massimo di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni riferite ai propri assistiti le somme insuperabili indicate nella tabella di seguito riportata per il periodo 01.12.2023-31.12.2023 a fronte di prestazioni riabilitative erogate dalla stessa Comunità, **corrispondenti all'utilizzo di n. 6 posti letto:**

Tetto di spesa 01.12.2023-31.12.2023.	
"Residenza Sanitaria Riabilitativa Estensiva per Disabili" - RD2	€ 31.073,16

Le parti potranno, inoltre, definire specifici ulteriori accordi per la fornitura di prestazioni di riabilitazione, qualora lo ritenessero strategicamente opportuno, purché tali prestazioni siano

coerenti con la programmazione sanitaria regionale in materia, compatibili con l'atto di fabbisogno vigente e finanziabili con le risorse assegnate all'AST di Fermo.

Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, scondo quanto anche precedentemente esposto, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non verranno in ogni caso retribuite.

I tetti di spesa sopra assegnati sono riferiti al periodo 01.12.2023-31.12.2023, in ogni caso, la Struttura privata si impegna, in caso di proroga legale contrattuale ai sensi del comma 5 dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2016, n. 21, a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si perfezionasse oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni eventualmente già erogate.

Le parti concordano sul fatto secondo cui i tetti di spesa sopra assegnati saranno adeguati automaticamente in caso di approvazione di nuove disposizioni nazionali, regionali o aziendali.

ART. 11

Prestazioni aggiuntive necessarie alle specifiche situazioni di gravità assistenziale.

Le parti prendono atto della DGR n. 937 del 20.07.2020, che prevede la possibilità, per il livello assistenziale RD2, di inserire posti letto di settings assistenziali inferiori (RD3 e relativi standard) o superiori (RD1-RD1/USR e relativi standard) per un massimo del 20% rispetto al modulo presente, quindi corrispondente ad un limite di n. 2 (due) posti letto.

Qualora, relativamente ai posti residui rispetto a quelli di cui al comma precedente, i pazienti dovessero avere necessità di assistenza aggiuntiva personalizzata tanto da comportare un minutaggio o presenze di personale specializzato superiori rispetto allo standard assistenziale previsto per il setting di cui all'accreditamento (RD2), gli incrementi assistenziali non potranno in alcun modo comportare un aumento superiore al 50% della tariffa prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente per il setting assistenziale di cui all'accreditamento.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la Direzione della struttura privata dovrà previamente inviare alla Direzione distrettuale una dettagliata relazione personalizzata sul paziente comprendente la motivazione della necessità di incremento assistenziale, con espressa indicazione dei bisogni e delle necessità.

Il passaggio al livello assistenziale RD1-RD1/USR nel limite di n. 2 posti letto o l'incremento percentuale dello standard assistenziale oggetto di accreditamento (RD2) potrà essere accordato dall'AST di Fermo, tramite il Direttore di Distretto.

A seguito dell'approvazione dell'incremento del livello assistenziale richiesto ed erogato da parte della struttura privata nei limiti delle modalità indicate dal presente articolo, l'AST di Fermo potrà riconoscere, come tetto differenziale massimo di spesa, € 14.749,18, calcolato in base al periodo di competenza della presente convenzione.

Le prestazioni aggiuntive rispetto agli standard assistenziali previsti per il trattamento riabilitativo attuato nella struttura privata e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'AST di Fermo secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria, ivi comprese le modalità assistenziali previste dal vigente A.I.R. per il sistema della residenzialità.

ART. 12
Contabilizzazione

La comunità di Riabilitazione presenterà all'AST di Fermo contabilità trimestrali/mensili distinte per tipo (extraospedaliero residenziale / extraospedaliero non residenziale) e per Azienda Sanitaria di appartenenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale o altro documento contabile, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel trimestre/mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- b) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati :
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = tipologia e numero prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
 - = valore economico delle prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

Tale distinta recherà in calce la firma per validazione del Legale Rappresentante della comunità di riabilitazione e l'attestazione che i medesimi dati sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica.

- c) analoga distinta, a mezzo posta elettronica, secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria; dovrà essere effettuata una trasmissione mensile o trimestrale per tutte le prestazioni erogate appartenenti alla stessa tipologia, in concomitanza con l'emissione delle fatture. Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell'oggetto: il nome della struttura seguito da "dati attività" e dovrà contenere un testo secondo il seguente schema:
 - 1) Denominazione struttura
 - 2) Tipologia prestazioni
 - 3) Mese/Trimestre ed anno cui si riferiscono i dati
 - 4) Estremi fatture di riferimento

Il file dati sarà inserito in allegato.

Nel caso si tratti di file di rettifica, il punto 3) dovrà riportare: "rettifica dati mese _____ anno _____"

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale a seguito dell'invio del file C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché

la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal file C, qualora contestati formalmente da parte dell'AST di Fermo danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità trimestrali/mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale (e alla verifica del reale finanziamento).

In base alla previsione dell'accordo di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1438 del 23.11.2016, si concorda che, in attuazione del Verbale della Commissione salute del 7 maggio e conseguente Conferenza delle Regioni, l'assistenza dei pazienti stabilmente ricoverati presso strutture regionali, residenti nella Regione Marche da prima del 1992, ma originariamente provenienti da altre regioni, non dovrà essere più fatturata all'AST di Fermo, ma alle ASL di originaria residenza.

La struttura privata si impegna a procedere con la fatturazione direttamente alle ASL di originaria residenza del paziente, previa assunzione formale dell'onere da parte di queste ed emettendo di conseguenza note di credito per quanto già fatturato, per i medesimi periodi di assistenza.

ART. 13

Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità assistenziali di cui al presente atto e, ancor più in generale, secondo principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis, inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate", nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di ASUR, del corretto invio all'ARS dei dati del File R, del file C, del file FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti.

L'AST di Fermo assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti come grave e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura Privata Accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

La Struttura Privata Accreditata si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a

rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture private accreditate si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'AST di Fermo e della risoluzione o recesso contrattuale.

Art. 14

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST di Fermo ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO.

In caso di contenzioso giudiziario, il foro esclusivamente competente è quello di Fermo.

ART. 16

Disposizioni transitorie e finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte della comunità di riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi della comunità di riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.

La comunità di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

La comunità di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra AST di Fermo e Struttura Privata Accreditata, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'AST di Fermo secondo le procedure previste dalla Legge.

Fermo, li

**IL PRESIDENTE DELLA
COMUNITA' SANT'ANDREA della
Comunità di Capodarco di Fermo**

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AST DI FERMO
Dott. Gilberto Gentili**

Allegato all'accordo contrattuale tra Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo e la "Comunità Residenziale Sant'Andrea" della Comunità di Capodarco di Fermo, con sede nel territorio dell'AST di Fermo, sottoscritto in data

- - -

**Atto di designazione del Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA: AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO
con Sede: Via Zeppilli, 18 - 63900 Fermo (FM)
Tel. / FAX: 0734.625111
e-mail / PEC: ast.fermo@emarche.it

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** -

e

LA "COMUNITA' RESIDENZIALE SANT'ANDREA" della Comunità di Capodarco di Fermo, in persona del suo legale rappresentante, Mons. Vinicio Albanesi, con sede nel Comune di Fermo (FM), in via Indipendenza, n. 45;

- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** -

L'AST di Fermo, in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Gilberto Gentili,

considerato che:

- è stato sottoscritto un accordo contrattuale tra AST di Fermo e la "Comunità Sant'Andrea", in epigrafe richiamato, di seguito denominati anche "ditta", per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di riabilitazione, oggetto del presente accordo;
- l'AST di Fermo, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How le strutture private possiedono requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

"Comunità' Residenziale Sant'Andrea", della Comunità di Capodarco di Fermo, con sede in via Indipendenza, n. 45 – 63900 Fermo (FM);

in persona del legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti

dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agiranno in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Fermo e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da

compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Fermo;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Fermo, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Fermo. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Fermo dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Fermo, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Fermo, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Fermo periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Fermo in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Fermo;

- Fornire all' AST di Fermo, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L' AST di Fermo autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell' AST di Fermo, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l' AST di Fermo prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;
-

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fermo,

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

**Per AST di Fermo
Dott. Gilberto Gentili**

**Per “Comunita’ Residenziale
Sant’Andrea” della Comunità di
Capodarco di Fermo
Mons. Vinicio Albanesi**